

REGOLAMENTO COMUNALE PER ACCESSO, GESTIONE ED UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Articolo 1 – Principi generali ed oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, è finalizzato alla istituzione e disciplina di aree verdi pubbliche riservate alla socializzazione ed alla sgambatura dei cani. E' altresì finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene di dette aree, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico dell'Ente e nello specifico sulle aree destinate allo sgambamento dei cani

Articolo 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- Area pubblica o di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale su cui hanno libero accesso i cittadini.
- Aree sgambamento dei cani: Aree verdi pubbliche, distribuite sul territorio dell'Ente nelle quali non vige, salvo casi specifici, l'obbligo di guinzaglio/museruola e l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto di specifiche norme comportamentali. Esse permettono di dare al proprio animale un momento di evasione dallo stress della città, di sfogare le energie accumulate durante la giornata e soprattutto di poter interagire con altri cani, senza le tensioni causate dal guinzaglio. Le aree di sgambamento non sono "gabinetti pubblici" per i cani e gli accompagnatori sono tenuti ad adoperarsi per evitare l'effettuazione di escrementi all'interno degli spazi comuni e, in ogni caso adoperarsi per l'immediata rimozione degli escrementi impedendo il calpestio da parte degli altri cani.
- Possessore/accompagnatore ovvero detentore o conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, ed anche nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Articolo 3 – Aree riservate allo sgambamento dei cani

La Giunta comunale istituisce con propria delibera, nell'ambito delle aree verdi e dei parchi urbani, spazi, opportunamente individuati nel territorio comunale, da destinare alla realizzazione di aree di sgambamento dei cani, cioè aree verdi comunali, opportunamente recintate e segnalate con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole stabilite dall'Amministrazione.

Il Comune provvede periodicamente, o comunque quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione ed alla disinfezione.

In ottica di massima partecipazione, la gestione delle aree di sgambamento dei cani può essere concessa, previa stipula di apposita convenzione ad enti e/o associazioni regolarmente costituiti ed aventi nelle proprie finalità la tutela degli animali, che ne facciano richiesta all'Ente.

Articolo 4 – Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

Per l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree giochi segnalate con appositi cartelli di divieto, tutti i cani devono essere condotti a guinzaglio.

Solo nelle aree appositamente attrezzate e segnalate come aree di sgambamento per i cani, questi possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola, ma sempre sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Articolo 5 – Utilizzo delle aree di sgambamento per cani e norme di comportamento

Per motivi di sicurezza l'accesso alle aree di sgambamento è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani, nonché al personale incaricato e addetto alla manutenzione e/o controllo.

Chiunque acceda all'area di sgambamento dei cani:

- deve aver preventivamente preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite nel presente Regolamento e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
- risponde sia civilmente che penalmente dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità;
- è tenuto a segnalare al Comune eventuali utilizzi o comportamenti nelle aree istituite non conformi agli scopi ed alle finalità per cui sono state realizzate;
- deve sempre essere munito di guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità.

L'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani negli orari (dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.00) indicati nella bacheca posta esternamente all'ingresso. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali orari possono essere aggiornati o modificati, per esigenze legate alla corretta gestione delle aree di sgambamento e/o per la tutela dell'abitato nelle aree limitrofe, attraverso deliberazione di Giunta Municipale.

Nell'area di sgambamento, i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio, purché sotto il controllo dell'accompagnatore, che deve essere sempre presente all'interno dell'area.

Si ritiene auspicabile, confidando sulla responsabilità dei proprietari, che i cani che accedono all'area siano in regola con le vaccinazioni e sottoposti a trattamento antiparassitario.

Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base alla presenza di altri cani, verificando che non sia mai superato il numero massimo di 5 cani nell'area e l'assenza di eventuali incompatibilità comportamentali fra i cani presenti.

Al fine di evitare comportamenti di protezione, i conducenti sono tenuti ad evitare lo stazionamento ravvicinato e a mantenere il movimento continuo durante la permanenza.

I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area con il proprio cane per un periodo massimo di 20 minuti; tale indicazione, in particolare, deve essere rispettata nel caso in cui vi siano altri cani che stiano aspettando di accedere all'area.

Se l'area è già occupata da un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti, è necessario che gli utenti presenti da più tempo escano tempestivamente per consentire un periodo di sgambatura adeguato dei cani sopravvenuti.

I minorenni possono entrare nell'area esclusivamente accompagnando un adulto che conduce il proprio cane nell'area di sgambamento.

In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa.

Le aree devono essere mantenute in buono stato: a tal fine gli accompagnatori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto.

A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni. Eventuali deiezioni del proprio cane devono essere raccolte e depositate negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.

Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli esterni, nelle aree recintate.

Nelle aree di sgambamento è vietato:

- a) l'accesso ai cani affetti da patologie;
- b) l'accesso ai cani femmina in calore, nel caso vi siano altri cani nell'area;
- c) l'accesso a cani particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani;
- d) l'accesso ai cani morsicatori, classificati in categoria 2 o 3 dopo valutazione veterinaria ufficiale (Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2013 e ss.mm.ii. e provvedimenti di proroga), è consentito solo in assenza di altri cani presenti nell'area; questi ultimi, per accedere, dovranno attendere la fine del turno di permanenza del cane già presente; allo scopo di identificare preventivamente queste situazioni e prevenire situazioni di pericolo per animali e persone, il proprietario del cane è tenuto a segnalare che il cane presente nell'area di sgambamento deve utilizzarla da solo apponendo un cartello di avviso sul cancello di ingresso;
- e) la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento, o comunque l'introduzione ed il consumo di alimenti di qualsiasi tipo, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli animali;
- f) introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
- g) introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato;
- h) lo svolgimento di giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
- i) qualsiasi comportamento che può arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 6 – Raccolta deiezioni

1. Come previsto dal vigente Regolamento sulla gestione dei rifiuti (cui si fa riferimento per le sanzioni in caso di violazione), i proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare di sporcare marciapiedi, strade, aree verdi e loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali stessi. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni che andranno depositate nei cestini porta rifiuti o, se disponibili, negli appositi contenitori,
3. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani-guida.

Art. 7 - Sanzioni

Chiunque viola una prescrizione, divieto od obbligo previsti dal presente Regolamento, che non siano già previsti da altra specifica norma di legge e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, è soggetto ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000 al pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Corpo di Polizia Locale, il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, con l'eventuale supporto, se ritenuto necessario, del parere del Dirigente della Sezione Ambiente.

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

Art. 8 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione dei contenuti del presente Regolamento è affidata, nell'ambito delle rispettive competenze, agli organi di polizia in generale, anche attraverso lo svolgimento di servizi in borghese ove gli addetti, all'atto del controllo sono tenuti ad esibire apposito tesserino di riconoscimento, ed in particolare:

- al Corpo di Polizia Locale dell'Ente;
- al Corpo di Polizia Provinciale;
- ai funzionari dei Servizi Veterinari dell'AULSS n.5
- alle Guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 12 della LR 60/1993;
- a soggetti convenzionati e/o incaricati dall'Ente a norma di legge.

In caso di violazioni accertate alle norme del presente regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In caso di immediato pericolo i suddetti soggetti controllori potranno intimare l'allontanamento immediato del cane e del proprio accompagnatore, dall'area di sgambamento per cani.

Art. 9 – Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale ed ai vigenti Regolamenti comunali